



# **COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE**

Città metropolitana di Venezia

## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO, LA CURA E LA CONSERVAZIONE DEL "PARCO ERNEST HEMINGWAY"**

Approvato con delibera di C.C. n. 39 del 22/06/2022

## **ART. 1 - FINALITÀ**

1. Il presente regolamento ha lo scopo di consentire alla collettività l'utilizzo e la fruizione del Parco golendale del Fiume Piave, di proprietà del Comune di Fossalta di Piave, intitolato "Parco Ernest Hemingway" secondo quanto deliberato con Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 16/05/2018, garantendone l'accesso ma nel contempo dettando specifiche regole dirette a salvaguardare il corretto uso e l'integrità del bene pubblico.

## **ART. 2 – FRUIBILITÀ**

1. Il Parco golendale del Fiume Piave è accessibile e fruibile con le modalità stabilite dal presente regolamento.
2. In caso di morbide consistenti o piene del fiume Piave l'accesso è vietato. Il parco sarà di nuovo accessibile solo quando sarà cessato l'allarme e garantite le condizioni di sicurezza e fruibilità.
3. Chiunque ha la facoltà di transitare a piedi o in bicicletta o di sostare nel Parco, svolgendo tutte quelle attività che siano rispettose dell'ambiente naturale e compatibili con le strutture ivi installate, per il tempo libero, divertimento e lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura. Il comportamento degli utenti dovrà, però, essere tale da salvaguardare la propria e altrui sicurezza. Ogni utente è tenuto al rispetto dell'ambiente e delle attrezzature, nonché al comportamento corretto e decoroso nei confronti degli altri utenti.
4. Per tutto il Parco, fatte salve le attività espressamente autorizzate dell'Amministrazione Comunale, valgono le seguenti regole:
  - a) è vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi oggetto, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo;
  - b) è vietato utilizzare impropriamente le aree, le strutture e le attrezzature esistenti;
  - c) è vietato danneggiare o imbrattare le strutture e le attrezzature esistenti;
  - d) è vietato bivaccare, ascoltare musica ad alto volume o installare attrezzature da campeggio;
  - e) è vietato svolgere giochi e attività sportive che possano pregiudicare l'incolumità degli altri utenti;
  - f) è vietato accendere fuochi all'aperto tranne che per i barbecue limitatamente alle aree a tal fine attrezzate e comunque curandone il totale e perfetto spegnimento al termine dell'uso;
  - g) è vietato gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, mozziconi accesi o altri oggetti che possono provocare incendi;
  - h) è vietato abbandonare o gettare rifiuti di ogni genere. I visitatori e gli utenti debbono conferire i rifiuti negli appositi cestini;
  - i) sono vietate le affissioni di manifesti, nonché la pubblicità in genere e la propaganda sonora;
  - j) i cani devono essere tenuti al guinzaglio, nel rispetto delle indicazioni previste dalla normativa vigente in materia; il proprietario deve essere munito di attrezzatura per pulire prontamente il suolo dagli escrementi dell'animale;
  - k) è vietata ogni forma di manifestazione e propaganda politica o sindacale;
5. E' possibile la prenotazione per uso riservato, di tutta o di parte dell'area, in occasione di esercitazioni, di campi formativi, di manifestazioni sportive, di eventi musicali, di visite guidate, di eventi ludici, di giornate ecologiche, di incontri e manifestazioni culturali o comunque di carattere informativo, (escluso qualsiasi risvolto politico o sindacale), ecc..
6. Per lo svolgimento di qualsiasi manifestazione o evento, compresi quelli elencati al precedente comma 5, l'organizzatore dovrà preventivamente richiedere e ottenere la relativa autorizzazione da parte del competente Ufficio Comunale.

## **ART. 3 – CIRCOLAZIONE CON MEZZI MOTORIZZATI**

1. È vietato l'accesso dei veicoli motorizzati all'interno del Parco golendale del Fiume Piave, con l'eccezione per i mezzi di servizio necessari ed autorizzati per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi.
2. La circolazione è consentita tuttavia nelle strade di accesso unicamente ai mezzi:
  - a) dell'Amministrazione Comunale e del Genio Civile;
  - b) di sorveglianza e di soccorso;
  - c) di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate;
  - d) agricoli dei proprietari, degli affittuari o comunque aventi diritto, limitatamente all'uso e ai percorsi

- di proprio diritto;
- e) adibiti al trasporto delle persone diversamente abili solo se munite dell'apposito distintivo rilasciato dal Comune di residenza;
  - f) dei titolari di autorizzazione rilasciata dal Comune di Fossalta di Piave. Gli stessi hanno l'obbligo di esporla sulla parte anteriore del veicolo medesimo in modo che il contrassegno risulti ben visibile.
3. Su tutto il tratto di percorso ciclabile in sottobanca arginale e quello interno all'area del Parco è vietata la sosta ed il parcheggio; è inoltre vietato sostare dinanzi agli ingressi carrai del Parco ed agli altri accessi ciclabili e/o pedonali.

#### **ART. 4 - MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'USO TEMPORANEO**

1. Tutte le domande per l'uso riservato e temporaneo del Parco dovranno essere rivolte al Comune e pervenire almeno 30 gg prima della data di utilizzo.
2. Le domande dovranno essere presentate secondo il modello predisposto per assicurare uniformità di documentazione onde garantire la necessaria tutela dei beni pubblici (*allegato «A»*) ed essere corredate, a seconda del tipo di evento, dalla specifica documentazione (es.: piani di sicurezza, certificazioni, collaudi, dichiarazioni di conformità, corretto montaggio, ecc.), nonché da tutte le autorizzazioni, nullamano, permessi, il cui rilascio sia di competenza di altri enti.
3. L'autorizzazione all'utilizzo del Parco, verrà rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta (*allegato «B»*).
4. L'autorizzazione all'utilizzo del Parco può non essere concessa per motivi di ordine pubblico o qualora vi siano fondati motivi per ritenere possano essere creati danni all'ambiente, ai prati, alle essenze arboree o alle strutture.
5. L'autorizzazione viene rilasciata, con priorità ai cittadini residenti o alle associazioni aventi sede nel comune di Fossalta di Piave e secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute, sempreché nella stessa data o nello stesso periodo di utilizzo, non siano organizzate o programmate altre manifestazioni da parte del Comune, pro-loco o associazioni convenzionate, oppure siano già state autorizzate manifestazioni ad associazioni, gruppi o singoli cittadini.
6. Le richieste di autorizzazione saranno valutate dal Responsabile del competente Ufficio Comunale.
7. L'Amministrazione Comunale, a richiesta, rilascia copia delle chiavi che consentono l'apertura della sbarra posta all'entrata dell'area golenale.
8. Al termine dell'utilizzo dell'area la chiave dovrà essere restituita integra al competente Ufficio Comunale.
9. Le chiavi non possono essere cedute a terzi, né può esserne fatta copia. Il sottoscrittore della domanda risponde dello smarrimento delle chiavi e di ogni abuso. In caso di smarrimento o di cessione a terzi delle chiavi o di perdita o manomissione dei dispositivi di chiusura, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 8, il sottoscrittore della domanda dovrà rimborsare, all'Amministrazione Comunale, tutte le spese e gli oneri che la stessa dovesse sostenere per la sostituzione delle serrature/lucchetti e di tutte le copie delle chiavi rilasciate a terzi e in dotazione agli Uffici Comunali.
10. Il sottoscrittore della domanda si assume la responsabilità per il corretto utilizzo dell'area, ed è obbligato a chiudere, subito dopo l'entrata e l'uscita al Parco golenale, la sbarra di accesso all'area stessa.

#### **ART. 5 - MODALITÀ DI RICHIESTA ACCESSO ALL'AREA GOLENALE PER USO PERIODICO O CONTINUATIVO**

1. Premesso che nell'area del Parco golenale non vi sono spazi riservati in via permanente ed esclusiva, la Giunta Comunale può concedere, sia pure in via non esclusiva, l'accesso all'area e il relativo utilizzo periodico o continuativo ad associazioni, società o gruppi regolarmente costituiti e riconosciuti dalle competenti autorità o federazioni, per lo svolgimento di manifestazioni, gare o eventi, rientranti nei rispettivi scopi istituzionali o statutari.
2. Le concessioni di cui al presente articolo, potranno avere una durata massima di anni 5, eventualmente rinnovabile mediante espresso provvedimento, e saranno regolate da apposita convenzione (*allegato «C»*).
3. Per l'uso periodico o continuativo, verrà rilasciata al richiedente/responsabile una copia della chiave per l'accesso all'area. All'atto del ritiro della chiave dovrà essere versata, a titolo di rimborso spese, una somma che sarà determinata dalla Giunta Comunale, di norma, con il provvedimento di cui al comma 1

del presente articolo.

4. Le clausole e le condizioni di utilizzo dell'area e delle attrezzature saranno espressamente riportate nella convenzione.

#### **ART. 6 - DEROGHE**

1. Il Comune di Fossalta di Piave, con apposito atto della Giunta, può sempre concedere deroghe alle norme previste dal presente regolamento per motivi di pubblico interesse, per la pratica di sport ecosostenibili, per fini scientifici, didattici e di studio, purché non contrastino con superiori disposizioni legislative e regolamentari, ovvero siano di competenza di altri organi o autorità.
2. Le deroghe sono specifiche ed a termine.
3. Le autorizzazioni in deroga devono essere esibite a richiesta al personale preposto alla vigilanza.

#### **ART. 7 – VIGILANZA**

1. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle relative violazioni sono affidate al personale della Polizia Locale, della Polizia Metropolitana e a tutti gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, nonché al personale abilitato espressamente individuato e autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 8 – SANZIONI**

1. All'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento, ove non costituiscano reato ovvero violazione di norme di legge dello Stato, della Regione o altre normative di settore, si applica, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/81, una sanzione amministrativa pecuniaria con un importo, per il pagamento in misura ridotta, di € 150,00;
2. Nel caso di danneggiamenti alle essenze, alle attrezzature e agli arredi del Parco, oltre alla sanzione di cui al comma 1, l'Amministrazione comunale di Fossalta di Piave ha la facoltà di rivalersi dei danni subiti.
3. Il pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento per danni provocati non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.
4. Le specie animali e vegetali attinenti la violazione delle presenti norme sono confiscate e, ove possibile, reimmesse o destinate a scopi sociali o didattici.

#### **ART. 9 - RIMANDO**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi vigenti in materia.

#### **ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione consigliare di approvazione dello stesso.